

DELIBERA N. 66/09/CONS

Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti adottato ai sensi degli articoli 6 e 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 13 febbraio 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico della radiotelevisione", ed, in particolare gli articoli 6 e 44;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), ed, in particolare l'articolo 2, comma 301;

VISTA la legge 28 febbraio 2008, n. 31, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria";

VISTA la direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989, recante il coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 e dalla direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007;

VISTO il "Regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee" approvato con delibera n. 9/99 del 16 marzo 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 129/02/CONS del 24 aprile 2002, istitutiva dell'Informativa economica di sistema, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 100 del 30 aprile 2002;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 76 del 31 marzo 2006, e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che la disciplina in materia di tutela della produzione audiovisiva europea introdotta dalla legge 30 aprile 1998, n. 122 e trasfusa negli articoli

6 e 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 , è stata, da ultimo, oggetto di modifica ad opera della legge n. 244 del 2007 e della legge n. 31 del 2008;

RILEVATO, in particolare, che ai sensi degli articoli 6 e 44 del citato decreto legislativo n. 177 del 2005, come modificati dalle leggi n. 244 del 2007 e n. 31 del 2008, nonché degli articoli 37, comma 4, e 51 dello stesso decreto legislativo, all'Autorità sono attribuite le seguenti funzioni:

- stabilire con proprio regolamento:

a) i criteri per la valutazione delle richieste di concessione di deroghe per singoli canali o programmi riconducibili alla responsabilità editoriale di emittenti televisive, fornitori di contenuti televisivi e fornitori di programmi in pay-per view;

b) i criteri e le modalità per la destinazione, da parte degli operatori di comunicazioni elettroniche su reti fisse e mobili, di una quota di ricavi derivanti dal traffico di contenuti audiovisivi offerti al pubblico a pagamento, indipendentemente dalla tipologia di trasmissione, per la promozione e il sostegno delle opere audiovisive europee;

c) con riferimento ai programmi in *pay-per-view* a prevalente contenuto cinematografico di prima visione, i criteri e le modalità per la commisurazione dell'assolvimento degli obblighi alla effettiva disponibilità di opere rilevanti nei sei mesi precedenti la diffusione nell'anno di riferimento e al loro successo nelle sale cinematografiche;

d) le modalità di comunicazione dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 44 dello stesso decreto legislativo n. 177 nel rispetto dei principi di riservatezza previsti dal codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le sanzioni in caso di inadempienza;

e) il tempo minimo di trasmissione riservato, all'interno delle quote di diffusione e di investimento, alle opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, ovvero idonee alla visione da parte degli adulti e dei minori;

- verificare su base annua, sia in riferimento alla programmazione giornaliera sia a quella della fascia di maggior ascolto, come definita dall'Autorità medesima, i vincoli di cui agli articoli 6 e 44 del citato decreto legislativo;

- applicare le sanzioni previste dall'articolo 51 del citato decreto legislativo per la violazione dell'articolo 44 del medesimo decreto legislativo e dei regolamenti emanati in materia dalla stessa Autorità;

RITENUTO, per l'effetto, di adottare, ai sensi degli articoli 6 e 44 del decreto legislativo n. 177 del 2005, un nuovo regolamento in materia di tutela della produzione europea ed indipendente, in sostituzione del regolamento approvato con la delibera n. 9/99, anche in ragione del mutato quadro tecnologico e di mercato;

RITENUTO di deliberare con apposito provvedimento le necessarie modifiche all'Informativa economica di sistema di cui alla delibera n. 129/02/CONS, al fine di adeguare i modelli per la comunicazione dei dati concernenti gli obblighi di diffusione e di investimento alle nuove previsioni della disciplina in materia di tutela della produzione europea ed indipendente;

VISTA la delibera n. 448/08/CONS con la quale è stata indetta una consultazione pubblica in vista dell'approvazione di uno schema di regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti, adottato ai sensi degli articoli 6 e 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (di seguito TU);

AVUTO RIGUARDO ai contributi pervenuti in sede di consultazione, che hanno dato luogo, in sintesi, alle osservazioni seguenti:

In via generale l'impianto del regolamento appare sostanzialmente condiviso dagli operatori, che esprimono le maggiori riserve in merito alle modifiche normative apportate dalla legge finanziaria, e in subordine chiedono una maggiore gradualità in prima applicazione.

Nel merito dell'articolato, le posizioni espresse dai soggetti intervenuti e le relative osservazioni dell'Autorità sono illustrate di seguito, partitamente per singola disposizione:

Articolo 1 (Definizioni)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti.

La definizione di programmi in *pay-per-view* è stata soggetta a rilievi da parte di un rispondente, che ne propone l'eliminazione, e da parte di un altro rispondente, per il quale essa appare promiscua in quanto include anche i fornitori di contenuti, che invece rientrano in una definizione a parte, e non coerente con la definizione del fornitore di servizi interattivi associati di cui al TU.

Per alcuni rispondenti la definizione di "canale tematico" deve riguardare anche generi specifici o target di ascolto specifici. Per un rispondente in essa devono rientrare anche offerte in *pay-per-view* benché non assumano la forma del canale, e la nozione di tematicità non deve limitarsi agli "argomenti" trattati ma deve riferirsi anche al pubblico di riferimento e al genere specifico dei programmi trasmessi.

Un rispondente chiede di modificare la definizione di film nel regolamento e di legarla all'opera cinematografica, in modo da chiarire espressamente che dalla quota di programmazione siano esclusi i c.d. film tv e le serie.

Osservazioni dell'Autorità.

Relativamente alla richiesta di dare una definizione di opera cinematografica ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, si ritiene di poterla

individuare nell'articolo 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, che fa riferimento alla destinazione prioritaria nelle sale cinematografiche.

Nella definizione di canale tematico si ritiene condivisibile la proposta di introdurre il richiamo al pubblico di riferimento al fine di assicurare omogeneità di trattamento tra programmazioni altrimenti non omogenee. La quota del 70%, peraltro già prevista dal vigente regolamento, appare tuttavia rispondente alle attuali caratteristiche dei canali operanti sul mercato e un suo decremento non consentirebbe una adeguata distinzione dai canali generalisti.

In merito alla definizione di programmi in *pay-per-view* si ritiene condivisibile la *ratio* delle proposte di emendamento intese a sostituire il termine "fornitore di contenuti" con "soggetto", conformemente alla tecnica redazionale del Testo unico della radiotelevisione. Peraltro, ai fini della disciplina delle opere europee, appare priva di pregio l'argomentazione di una distonia della definizione regolamentare rispetto a quella normativa recata dal Testo unico della radiotelevisione, in quanto, secondo la giurisprudenza comunitaria sancita dalla sentenza del 2 giugno 2005, nella causa C-89/94, *Mediakabel*, i programmi trasmessi in *pay-per-view* sono soggetti all'applicazione degli artt. 4 e 5 della direttiva TVSF, indipendentemente dai regimi giuridici nazionali previsti in materia di titoli abilitativi.

Articolo 2 (Fascia oraria di maggiore ascolto)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti.

Un rispondente critica i limiti orari, in particolare il termine finale delle 23:30, e l'inclusione anche delle sottoquote per il cinema ed i minori in questo regime orario. Per un altro rispondente i canali "+1" dovrebbero essere valutati unitariamente ai canali di cui costituiscono la replica in differita e la fascia oraria va definita prima dell'inizio di ciascun anno e non ex post nel corso dell'anno.

Un rispondente propone di eliminare gli obblighi relativi al *peak time* per i programmi in *pay-per-view*.

Per un altro rispondente la fascia oraria ideale per una programmazione generalista mal si adatta ai canali tematici. Lo schema di regolamento infatti prevede che nei confronti di tali canali la fascia possa essere definita *ex post* dagli stessi, previa adeguata giustificazione sulla base di dati oggettivi. Per il medesimo tale facoltà di definizione della fascia oraria ex post pone condizioni di incertezza giuridica per la pianificazione della programmazione televisiva. In coerenza con il TU che delimita la fascia oraria a tutela dei minori fino alle 22:30, occorre ripristinare le soglie attualmente vigenti. Sarebbe opportuno un tavolo tecnico con gli operatori.

Osservazioni dell'Autorità.

Nel premettere che la fascia oraria di maggiore ascolto vale per tutte le emittenti, pubbliche e private, in ragione della formulazione generale dell'articolo 44, comma6, del TU, che richiama tutti i vincoli posti dal medesimo articolo, con riferimento ai

programmi integralmente trasmessi in replica differita, i c.d. canali “+1”, si ritiene motivata l’eccezione e accoglibile la richiesta di esclusione degli stessi dalla applicazione della disposizione relativa alla fascia oraria di maggiore ascolto, in virtù della peculiarità di tali programmi. Di converso, non si ritiene accoglibile la analoga richiesta di esclusione dei programmi in *pay-per-view*, in quanto gli stessi sono comunque ricompresi nella definizione di programmi di trasmissione lineare, dal momento che l’orario di visione è prestabilito dall’emittente.

Quanto alla definizione *ex post* della fascia di *peak time* per i canali tematici, nonostante i rilievi critici mossi essa appare una soluzione di equo bilanciamento tra esigenze di certezza giuridica e autonomia editoriale, tenendo conto della particolarità dei canali tematici che mal si concilia con una definizione che non tenga conto della specificità dei temi trattati e del pubblico di riferimento.

Quanto alla problematica relativa alla programmazione dedicata ai minori, essa trova soluzione nell’articolo successivo che detta le quote da destinare a tale tipologia di programmi.

Articolo 3 (Quote di emissione)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti.

Numerosi operatori televisivi chiedono il ripristino delle disposizioni della delibera n. 9/99 in materia di soglia di tolleranza e ritengono fondamentale salvaguardare il principio di rispetto a livello di gruppo, che secondo un rispondente va applicato qualunque sia la modalità di distribuzione e comprendendo canali e servizi sia gratuiti che a pagamento, in modo da calcolare tutte le quote, sia di emissione che di investimento, sull’insieme dell’offerta televisiva.

Un rispondente ha rappresentato l’esigenza di una più omogenea ripartizione della programmazione tra i diversi generi televisivi.

Un altro rispondente propone, inoltre, che la quota per il servizio di *pay-per-view* sia da fissare al 50%, che sia mantenuta la definizione di programmazione, e che programmi in *pay-per-view* a prevalente contenuto cinematografico debbano essere quelli che raggiungano una soglia di almeno il 50%, piuttosto che il previsto 70%, di programmazione dedicata.

In generale un ulteriore rispondente rileva come il regolamento mal si adatti ai canali tematici, che sarebbero costretti a ricorrere allo strumento delle deroghe ove le norme non venissero adattate alle loro caratteristiche. Per tale ragione il principio del gruppo andrebbe esteso a tutte le quote di emissione, incluse le sottoquote le quali, peraltro, andrebbero calcolate sempre sul minimo previsto per legge e non sulla quota effettivamente raggiunta. A fini di chiarezza, a suo avviso sarebbe auspicabile una tabella riepilogativa con l’indicazione dei soggetti coinvolti e degli obblighi applicabili e prevedere un meccanismo di gradualità, con l’obiettivo di raggiungimento delle quote (tutte tranne quella già esistente) entro il quinto anno.

In relazione alle quote per i minori, un rispondente rileva che le due sottoquote (programmi specifici per minori e programmi per minori e adulti) introducono elementi di incoerenza con il contratto di servizio, e rileva un'esigenza di coordinamento. Secondo un altro rispondente può essere arduo il calcolo di tali sottoquote stante la sempre più frequente commistione di generi nella attuale programmazione televisiva. Per un terzo rispondente esse sono eccessivamente gravose. Un quarto rispondente propone di livellare la soglia al 3% per i canali "non generalisti" e di prevedere una esenzione per i canali tematici.

Secondo un rispondente la sottoquota relativa alle opere di espressione originale italiana, premessa la sua illegittimità comunitaria, è pressoché impossibile da rispettare perché, da un lato, la produzione italiana degli ultimi 5 anni è insufficiente e, dall'altro, le finestre temporali ne impediscono lo sfruttamento sulle emittenti gratuite per i primi 2 anni dalla distribuzione nelle sale, sicché il limite di programmazione si riduce a 3 anni. A suo avviso occorre, inoltre, prevedere uno specifico regime di deroga per l'ipotesi in cui la produzione cinematografica non risulti sufficiente, ed accogliere una nozione di "opera cinematografica" che includa i TV-movie o i film di durata fino a 200 minuti come nella disciplina vigente. Peraltro molti prodotti vengono destinati o meno alle sale solo a produzione finita, essendo pertanto fungibili per un certo periodo di tempo, sicché non sarebbe possibile distinguerle prima che sia terminato il processo di produzione.

Osservazioni dell'Autorità.

Al fine di conferire maggiore evidenza al precetto legislativo di cui all'articolo 44, comma 1, del TU, si è ritenuto opportuno inglobare nel testo il precetto di legge circa la ripartizione delle quote tra i diversi generi di opere europee, onde corrispondere alle esigenze rappresentate da alcune categorie di produttori in merito alla sottorappresentazione di determinati generi di opere.

Con riferimento alla soglia di tolleranza ed alla necessità di raggiungere gradualmente la proporzione di riserva posta dall'articolo 4 della direttiva TVSF, l'Autorità in sede di prima applicazione della legge n. 122/98, che aveva recepito la direttiva 97/36/CE, di cui la delibera n. 9/99 costituisce attuazione, aveva individuato nella soglia del 7% un criterio ragionevole per il progressivo ravvicinamento alle quote previste. A distanza di 10 anni da quel primo intervento regolamentare in materia, appare altrettanto ragionevole ritenere il mercato ormai maturo per l'applicazione integrale degli obblighi, anche alla luce del fatto che per i servizi innovativi, a suo tempo non contemplati dalla normativa primaria, il Testo Unico prevede norme specifiche di prima applicazione.

In accoglimento della richiesta sollevata da numerosi operatori, si ritiene utile specificare che il criterio applicativo del gruppo vale sia per la quota generale, fatto salvo un limite minimo del 20%, sia per tutte le altre sottoquote, in coerenza con il costante indirizzo interpretativo tenuto dall'Autorità. Il testo appare invece già sufficientemente chiaro in merito all'inclusione nel campo di applicazione di tutte le

piattaforme distributive dal momento che non prevede limitazioni di sorta. Pertanto la proposta di emendamento non è accoglibile.

Al fine, poi, di fugare qualsiasi eventuale dubbio in merito alle norme applicabili alla concessionaria del servizio pubblico, si ritiene opportuno inserire un'apposita clausola di salvezza di applicazione degli obblighi sanciti dal contratto di servizio. Parimenti, onde escludere ogni ipotesi in merito ad una possibile disparità di trattamento tra emittenti pubbliche e private, si evidenzia nella formulazione di cui al comma 6 la esplicitazione della riferibilità di tutti i vincoli di cui all'articolo 3 alla fascia oraria di maggiore ascolto.

In merito ai rilievi sulle quote per i minori, già l'articolo 34, comma 7 del TU, che a fini di certezza giuridica viene esplicitamente richiamato, fa riferimento alle opere europee.

Appare privo di fondamento il dubbio sollevato da alcuni operatori circa il possibile riferimento delle sottoquote per i minori all'intero emesso piuttosto che alle ore assoggettabili, in quanto la formulazione dell'articolo 3, comma 4, richiama espressamente il comma 1 del medesimo articolo, che, appunto, si riferisce alle ore assoggettabili.

Aderendo ai rilievi critici sollevati da molti dei partecipanti alla consultazione pubblica, si ritiene che i programmi specificatamente rivolti ai minori vadano esclusi dall'obbligo di rispetto della quota nel *peak time* in quanto la relativa fascia oraria confligge con la declinazione delle fasce protette di cui all'articolo 2 del "Codice di autoregolamentazione tv e minori".

Non si ritiene, invece, necessario introdurre eccezioni per il caso di produzione cinematografica non sufficiente, in quanto tale casistica può essere contemplata tra le giustificazioni addotte dai soggetti per il mancato rispetto delle quote.

Articolo 4 (Quote di investimento)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti.

Numerosi operatori chiedono di applicare un meccanismo graduale per la prima applicazione, e rilevano come la direttiva TVSF riferisca gli obblighi di investimento al bilancio destinato alla programmazione, e non al bilancio tout court, sicché il regolamento sarebbe illegittimo perché renderebbe gli obblighi più gravosi.

Secondo la maggior parte degli intervenuti il principio del gruppo deve riguardare anche tutte le società controllate e non solo la controllante. In tal senso un rispondente chiede altresì di computare nel gruppo anche gli investimenti effettuati da società consorelle non controllate da imprese soggette alla giurisdizione italiana.

Secondo un rispondente occorre escludere dal computo dei ricavi quelli derivanti dai contratti che non sono connessi con l'allestimento dell'offerta televisiva e la sua distribuzione. Occorre accogliere una nozione di "opera cinematografica" che includa i TV-movie o i film di durata fino a 200 minuti come nella disciplina vigente, mentre

l'esclusione dell'auto-prodotto penalizza le emittenti che forniscono un significativo contributo alla produzione nazionale. Viceversa, per un altro rispondente occorre escludere dal computo del 10% di opere europee ogni forma di acquisto e/o preacquisto di opere prodotte dalle reti televisive.

Per evitare turbative negoziali tra emittenti "costrette" ad investire e produttori con pochi prodotti attrattivi, occorre prevedere un regime di gradualità con scaglioni annuali. Anche un ulteriore rispondente sottolinea come, date le difficoltà di reperire sufficiente prodotto cinematografico italiano, siano consigliabili dei margini di tolleranza, o criteri che fanno riferimento all'andamento dell'offerta.

Un ulteriore rispondente chiede di specificare che le quote e le sottoquote vanno calcolate in relazione alla quota minima prevista per legge e non su quella effettivamente raggiunta.

Osservazioni dell'Autorità.

Con riferimento alla base di calcolo della soglia da destinare agli investimenti, si rileva come la direttiva TVSF nella maggior parte delle altre versioni linguistiche (come, ad esempio, inglese, tedesco, portoghese, olandese, svedese e danese), riferisca l'avverbio "almeno" alla soglia del 10% e non al bilancio destinato alla programmazione. Pertanto l'approccio ermeneutico più conforme alla direttiva che appare ragionevole seguire onde chiarire eventuali dubbi di incompatibilità con il diritto comunitario, è quella di dare analoga interpretazione anche alla versione italiana, ritenendo che lo Stato abbia già esaurito il suo potere di scelta in merito all'opzione binaria indicata dall'articolo 5 della direttiva (10% del tempo di trasmissione o 10% del bilancio destinato alla programmazione), senza che ne residuino altri. Per altro verso, il potere di adottare norme più restrittive ai sensi dell'articolo 3 della direttiva si ritiene debba riferirsi alla sola soglia percentuale del 10%, a cui si riferisce l'avverbio "almeno", che costituisce pertanto solo una soglia minima, e non anche ai capitoli o alle voci di bilancio a cui addebitare detta soglia. Alla luce di quanto precede, per ragioni di certezza del quadro giuridico di riferimento, si ritiene opportuno precisare tali circostanze nell'articolo 4 del regolamento. Appare, inoltre, migliorativo fare riferimento all'ultimo bilancio di esercizio regolarmente approvato in quanto costituisce un elemento certificato. Tale previsione appare inoltre meritevole di accoglimento per le positive ricadute che potrà avere sulla posizione degli operatori nuovi entranti o di minore dimensione che non destinano abitualmente la maggior parte del bilancio alla programmazione, soprattutto nella fase di avviamento delle attività.

Si ritiene accoglibile la richiesta di poter imputare gli investimenti effettuati da società controllanti e collegate anche stabilite in paesi esteri, in quanto rispondente ad una oggettiva dinamica di mercato che vede la presenza di società con attività svolte a livello internazionale.

Non si ritiene opportuno ribadire ulteriormente l'attribuzione delle sottoquote alla soglia minima di riferimento e non alla soglia effettivamente raggiunta, in quanto già

chiaramente indicato dal comma 2 che richiama espressamente il comma 1 là dove quantifica appunto la soglia di riferimento.

La proposta di inclusione dei programmi autoprodotti, infine, non appare *ictu oculi* conforme ai meccanismi di tutela della produzione europea previsti dalla direttiva TVSF.

Articolo 5 (Obblighi per gli operatori di comunicazioni elettroniche su reti fisse e mobili per i servizi prestati su richiesta del consumatore)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti.

Alcuni operatori suggeriscono che nel determinare la base di calcolo dei ricavi siano considerati solo quelli imputabili specificamente alla fornitura di contenuti audiovisivi, escludendo le componenti di “servizio” (quali il prezzo per accesso ai servizi di rete dell’operatore, per la fornitura in comodato del decoder, per l’accesso alla videoregistrazione da remoto, per la visione di contenuti residenti nell’hard disk del pc).

Sebbene venga espresso apprezzamento per il regime di gradualità sui tre anni, i menzionati operatori ritengono che debbano essere introdotti meccanismi di maggiore flessibilità in considerazione della difficoltà di acquisire cataloghi di contenuti VOD; ciò perché sono ancora considerati una fonte residuale di ricavi da parte dei produttori di contenuti e “condizioni di mercato” vanno valutate per l’applicazione integrale degli obblighi (e non solo con scostamenti dell’1% da recuperare entro l’anno successivo) anche attraverso un’indagine specifica per valutare l’effettiva disponibilità di cataloghi di opere europee *on demand* a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle offerte da altre categorie di operatori.

Osservazioni dell’Autorità.

Si ritiene accoglibile il riferimento ai soli ricavi attribuibili alla fornitura di contenuti audiovisivi, in quanto tiene conto della specificità degli operatori di comunicazione elettronica.

Il rilievo della necessità di una maggiore flessibilità non necessita di apposita modifica della normativa regolamentare dal momento che i dati evidenziati (scarsità di cataloghi di contenuti VOD, condizioni di mercato) concorrono a definire gli elementi di valutazione delle eventuali giustificazioni per il mancato rispetto delle quote, nell’ambito delle quali è prevista la considerazione della oggettiva condizione di mercato.

Articolo 6 (Criteri per la valutazione delle opere cinematografiche rilevanti)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti.

Un rispondente suggerisce di non indicare l’anno ma il periodo di sfruttamento dell’opera cinematografica.

Un altro rispondente propone di far riferimento ad un dato certificato quale quello SIAE e di fissare la revisione ogni cinque anni.

Osservazioni dell’Autorità.

Appare condivisibile l’indicazione del periodo di sfruttamento delle opere cinematografiche in quanto maggiormente corrispondente con il ciclo di vita del prodotto nelle sale, e del dato certificato dalla SIAE.

Articolo 7 (Produttori indipendenti europei)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti.

Un rispondente chiede di chiarire, in ordine alla qualifica di produttore indipendente, se il criterio della destinazione del 90% sia da applicare al singolo canale o all’emittente, proponendo, inoltre, l’esenzione dal criterio per chi ha stipulato accordi di produzione in esclusiva, e, in ordine alla giurisdizione del titolare di titolo abilitativo, se sia da considerare solo quella nazionale o anche quella comunitaria.

Per altri rispondenti occorre includere anche le attività relative alla realizzazione di edizioni italiane, come quelle di doppiaggio, adattamento e *voice over*, mentre un ulteriore rispondente chiede di eliminare la possibilità di comprendere le opere realizzate per conto terzi.

Osservazioni dell’Autorità.

Per quanto riguarda l’attribuzione del criterio di destinazione delle opere ad un unico soggetto, non si ritiene necessario modificare la formulazione in quanto già sufficientemente esplicita rispetto al riferimento al singolo canale in luogo dell’emittente.

Al fine di tenere conto dell’incidenza economica degli adattamenti delle opere per l’edizione italiana, conformemente agli obiettivi di tutela linguistica previsti dalla direttiva TVSF, si ritiene opportuno includere anche le attività dirette alla realizzazione delle edizioni italiane di opere europee da parte dei produttori indipendenti.

Per quanto riguarda, invece, le opere realizzate per conto terzi, si tratta di materia direttamente disciplinata dal regolamento concernente i criteri di attribuzione di quote di diritti residuali, in corso di approvazione da parte dell’Autorità.

Articolo 8 (Deroghe agli obblighi di cui agli articoli 6 e 44 del TU)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti.

Alcuni operatori chiedono che tra i soggetti che possono beneficiare del regime delle deroghe agli obblighi di investimento vadano inclusi anche gli operatori di comunicazioni elettroniche su reti fisse e mobili che prestano servizi televisivi a richiesta.

Un rispondente evidenzia la necessità di precisare che il criterio della mancata realizzazione degli utili negli ultimi due anni costituisce titolo per deroga integrale, mentre quello della quota di mercato per la deroga parziale in proporzione alla quota di mercato posseduta.

Osservazioni dell’Autorità.

L’esplicita inclusione tra i soggetti che possono richiedere deroga degli operatori di comunicazioni elettroniche di cui all’articolo 5 appare condivisibile in quanto coerente con il dettato della normativa primaria, che all’articolo 6 richiama tutte le disposizioni di cui all’art. 44 del TU, sicché l’esclusione di tali operatori comporterebbe rischi di discriminazione ingiustificate e sproporzionate.

In merito alla richiesta di articolare ulteriormente le previsioni sulle deroghe, la modulazione della deroga viene demandata all’apposita procedura declinata dal medesimo articolo 8 e viene valutata caso per caso alla luce delle specifiche situazioni rappresentate dai singoli operatori. Non essendo peraltro prevista una differenziazione espressa nella normativa primaria, che si limita a rinviare ai criteri stabiliti dall’Autorità, si ritiene inopportuno cristallizzare oltremodo i parametri rispetto a quanto specificato al comma 3, in modo da lasciare alla valutazione del caso concreto la determinazione finale in merito al carattere parziale o totale della deroga.

Articolo 9 (Modalità di comunicazione)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti.

Numerosi operatori sottolineano l’opportunità di istituire un tavolo tecnico per individuare i meccanismi di rendicontazione.

Osservazioni dell’Autorità.

In accoglimento delle richieste presentate appare opportuno sottoporre a separata consultazione pubblica la modifica dell’Informativa economica di sistema.

Articolo 10 (Attività di controllo e sanzionatoria)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti.

Alcuni rispondenti chiedono di precisare che l’esclusione delle emittenti locali dall’ambito di applicazione degli obblighi del regolamento, vale anche per quelle i cui contenuti vengano ritrasmessi in simulcast integrale sul satellite.

Osservazioni dell’Autorità.

Sul punto si rileva che la direttiva TVSF prevede l’esclusione soltanto per le emittenti che si rivolgono ad un pubblico locale, e pertanto la deroga non risulta estensibile alla ipotesi che le trasmissioni delle emittenti locali vengano irradiate, sia pure in simulcast, via satellite ad un pubblico potenzialmente transnazionale.

RITENUTO, pertanto, a seguito dei rilievi e delle osservazioni formulate nell’ambito della consultazione dei soggetti interessati, che debbano essere introdotte, nei limiti esposti, le conseguenti modifiche ed integrazioni allo schema di regolamento adottato il 29 luglio 2008 di cui alla delibera n. 448/08/CONS, e debbano essere riformulate alcune disposizioni per assicurare maggiore certezza, con ciò rispondendo ai dubbi sollevati da alcuni partecipanti ed emersi in sede applicativa;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

1. L'Autorità approva, ai sensi dell'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il regolamento allegato alla presente delibera, di cui forma parte integrante, in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti.

2. È abrogata la delibera del 16 marzo 1999, n. 9/99, recante “Approvazione del regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee”.

3. La presente delibera entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

4. Restano soggetti alla disciplina anteriore i procedimenti già formalmente avviati prima dell'entrata in vigore della presente delibera.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 13 febbraio 2009

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola